



COMUNE DI SANT'ANGELO ROMANO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

P.zza S. Liberata, 2 – 00010 Tel. 0774/300808 – Fax. 0774/420547

comune.santangeloromano@legalmail.it- www.comune.santangeloromano.rm.it

P. IVA 02146071002 – C.F. 86002210580

IL SEGRETARIO GENERALE

Brevi note a margine della sentenza n. 113/2018 della Corte Costituzionale in materia di usi civici

In data 6 giugno 2018 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Speciale n. 23, la sentenza della Corte Costituzionale 10 aprile 2018, n. 113, che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Lazio 3 gennaio 1986, n.1, come modificato dall'art. 8 della L.R.Lazio 27.01.2005, n.6 e successive modifiche e dalla L.R. 6.08.1999, n.14 .

Occorre ricordare che l'art. 8 della L.R. Lazio n. 1/1986 e ss.mm.ii. stabiliva che i comuni, le frazioni di comuni, le università e le associazioni agrarie potevano alienare i terreni di proprietà collettiva di uso civico posseduti dagli stessi agli occupatori, se già edificati, ovvero con le procedure di asta pubblica, se divenuti edificabili.

L'alienazione di cui al comma 1, lettera a), poteva essere effettuata a condizione che le costruzioni fossero state legittimamente realizzate o che fossero condonate ai sensi della normativa vigente in materia di sanatoria di abusi edilizi...Omissis”.

La norma prevedeva, inoltre, che eventuali successioni nel possesso della costruzione non pregiudicavano la possibilità di richiedere ed ottenere l'alienazione e che l'interessato poteva ottenere in determinate circostanze una riduzione fino all'ottanta per cento del valore del terreno.

La Corte Costituzionale era stata investita del giudizio di costituzionalità in seguito all'ordinanza di remissione emessa dal Commissario per la liquidazione degli usi civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana in data 3 ottobre 2017, cui a sua volta la relativa questione era pervenuta in conseguenza dell'esposto promosso da alcuni consiglieri dell'Università agraria di Valmontone (RM).

Diversi sono i profili d'illegittimità enucleati dalla Corte, che per brevità così possiamo riassumere:

- a) la materia è di competenza esclusiva dello Stato perché appartenente all'Ordinamento Civile tradizionalmente oggetto di disciplina civilistica, ai sensi dell'art. 117, secondo comma lettera l) della Costituzione, ne consegue che un bene gravato da uso civico può essere

oggetto di alienazione solo nel regime della legge n. 1766/1927 e del regio decreto n.332/1928;

- b) di più, anche la materia della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali con la relativa pianificazione paesistica e territoriale è di esclusiva competenza dello Stato, residuando in capo alle regioni la sola pianificazione del territorio.

Orbene l'art.136 della Costituzione Italiana prevede che “ *Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione*”.

La sentenza n. 113/2018 è stata pubblicata nella G.U. il 06.06.2018 n. 23, quindi dal 7 luglio del corrente anno è fatto divieto di considerare efficace l'art. 8 della L.R. Lazio 1/1986 modificato nel 2005 e ss.mm.ii., si tratta quindi di un annullamento totale che cancella la norma dall'ordinamento giuridico, il divieto vale *erga omnes* e con effetti *ex tunc* per le situazioni tuttora *sub judice*, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 della legge n. 87 del 1953.

Le considerazioni in diritto della Corte Costituzionale pongono un problema non di poco conto, essendo dichiarata incostituzionale una norma della Regione Lazio, la cessazione di efficacia e/o disapplicazione riguarda solo tale regione o i principi di diritto in essa presenti si estendono a tutto il territorio nazionale?

La risposta è contenuta nel “ *Considerato in diritto* “ della sentenza 113/2018, nella parte in cui la Corte ritiene che il regime domenicale degli usi civici attiene alla materia “ *Ordinamento Civile di competenza esclusiva dello Stato*”, precisando poi, che con l'art. 66 del D.P.R. 616/1977 lo Stato ha trasferito alle Regioni soltanto le funzioni amministrative in materia di Usi Civici, non ha mai consentito alle Regioni con norma legislativa la disciplina dei diritti, estinguendoli, modificandoli o alienandoli.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE SUL PIANO AMMINISTRATIVO

I comuni, le frazioni di comuni, le università e le associazioni agrarie dal 7 giugno '18 sono tenuti al rispetto della sentenza della Corte Costituzionale e pertanto dovranno sospendere tutti i procedimenti amministrativi avviati dai richiedenti a prescindere dallo stato degli stessi, almeno fino ad un nuovo intervento del legislatore nazionale in materia.

La sospensione dei procedimenti comporterà enormi difficoltà gestionali per i comuni e le altre istituzioni, con l'elevato rischio di contenziosi per gli atti in buona fede già intervenuti fra le parti.

Ma si avranno difficoltà anche per gli atti in itinere, per i quali i cittadini hanno già corrisposto quanto stabilito dalle perizie di stima ed ora non potranno ottenere la stipulazione del rogito, con la conseguenza del diritto ad ottenere la restituzione delle somme versate con eventuali interessi legali. Privando in tal modo i comuni di risorse spesso già impegnate per la realizzazione di


opere pubbliche e nel contempo mettendo i cittadini in una situazione d'incertezza totale relativamente ai questi beni posseduti.

In un quadro così delineato, pur apprezzando le motivazioni che sostengono la decisione della Corte Costituzionale in ordine alla tutela del patrimonio collettivo e del territorio ed al rispetto delle competenze fra Stato e Regioni, quest'ultimi dovrebbero farsi carico di una soluzione legislativa che affronti e risolvì al più presto i problemi sopravvenuti a seguito della sentenza 113/2018.

Il quadro sopra descritto è reso ancor più complesso dalle disposizioni dell'art. 2, 4. Comma della recente legge 20 novembre 2017, n. 168 " Norme in materia di domini collettivi" con la previsione che, in mancanza di enti esponenziali delle collettività titolari, i beni di proprietà collettiva e i beni gravati da diritti di uso civico sono gestiti dai comuni con amministrazione separata, pur restando nella facoltà delle popolazioni interessate a costituire specifici comitati ai sensi della legge 17 aprile 1957, n. 278.

Il Segretario Generale

Dot. Umberto Impefi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Umberto Impefi', written over the typed name.